

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA

Sussidio applicativo
del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*



Città del Vaticano, gennaio 2016

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	5
<i>Capisaldi della riforma</i>	9
<i>I. Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano</i>	13
<i>II. Svolgimento delle cause</i>	23
<i>Appendici</i>	45
<i>Indice</i>	71

INTRODUZIONE

«Dovunque c'è una persona, là la Chiesa è chiamata a raggiungerla per portare la gioia del Vangelo e portare la misericordia e il perdono di Dio». ¹ Così si è espresso Papa Francesco in occasione dell'apertura della Porta Santa per il Giubileo straordinario della Misericordia, proprio nel giorno in cui sono entrate in vigore le Lettere apostoliche in forma di Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, del 15 agosto 2015, entrambe sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

Queste parole esprimono lo spirito con il quale è stata realizzata tale riforma. Essa, infatti, è nata sia considerando le situazioni di fatto, nelle quali si registrava una ritardata definizione del giudizio a scapito dei fedeli, costretti ad una lunga attesa in merito ad una parola chiarificatrice riguardo al proprio stato di vita, sia recependo le istanze venute al riguardo, non ultime, dalla maggioranza degli stessi Padri del Sinodo straordinario tenutosi nel mese di ottobre del 2014, i quali sottolineavano la necessità di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. ²

La stessa spinta riformatrice, volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, ³ con spirito di carità e misericordia, ha altresì inteso operare in modo da far avvertire ai fedeli, segnati nella vita dalla ferita di un amore che si è spezzato, ⁴ la vicinanza, sia fisica che morale, delle strutture giuridiche ecclesiastiche volte ad offrire loro un servizio per l'accertamento della verità sul proprio passato coniugale e ristabilire così una retta coscienza nella tutela del matrimonio stesso e della dignità personale di ciascuno.

¹ FRANCESCO, *Omelia*, 8 dicembre 2015.

² Cfr. *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2014, n. 48.

³ Cfr. FRANCESCO, *Udienza*, 3 settembre 2014.

⁴ Cfr. *Relatio finalis*, 24 ottobre 2015, n. 55.

Tutto, pertanto, è stato operato nell'ottica del servizio, avendo sempre come guida la legge suprema della salvezza delle anime (can. 1752 CIC), che – oggi come ieri – rimane il fine ultimo delle stesse istituzioni, del diritto e delle leggi ecclesiastiche. Nella Chiesa, infatti, l'istituzione non è soltanto una struttura esteriore, mentre il Vangelo atterrebbe alla dimensione spirituale. In realtà, Vangelo e Istituzione sono inseparabili, perché il Vangelo ha un corpo in questo nostro tempo. Perciò le questioni che a prima vista appaiono quasi soltanto istituzionali, sono in realtà questioni che incidono nella concretezza della vita e implicano la realizzazione del Vangelo nel nostro tempo.

Insegnava il beato Paolo VI: «Se la Chiesa è un disegno divino – *Ecclesia de Trinitate* – le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa ... Il bene comune della Chiesa raggiunge perciò un mistero divino, quello della vita della grazia, che tutti i cristiani, chiamati ad essere figli di Dio, vivono nella partecipazione alla vita trinitaria: *Ecclesia in Trinitate*. In questo senso il Concilio Vaticano II ha parlato della Chiesa anche come «comunione» (Cfr. *Lumen Gentium*, 4, 9, 13, etc.), ponendo così in luce il fondamento spirituale del Diritto nella Chiesa e la sua ordinazione alla salvezza dell'uomo: sicché il Diritto diventa Diritto di carità in questa struttura di comunione e di grazia per tutto intero il Corpo ecclesiale».⁵

Mosso da questo intento, Papa Francesco, nel solco dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II e dell'esercizio del ministero ordinato inteso secondo il significato originario della parola stessa, ossia servizio, ha caratterizzato la presente riforma con la centralità del Vescovo diocesano quale giudice, nel segno della collegialità,⁶ in quanto i Vescovi condividono con Lui il compito

⁵ PAOLO VI, *Allocuzione ai partecipanti del II Convegno Internazionale di Diritto Canonico*, il 17 settembre 1973.

⁶ Cfr., *Lumen gentium*, n. 23.

della Chiesa, di tutelare, cioè, l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Si intrecciano, pertanto, nella nuova normativa, la responsabilità dei singoli Vescovi e la suprema autorità del successore di Pietro, capo del Collegio episcopale che non può esistere senza di Lui. Papa Francesco chiede ai Pastori delle chiese locali di esercitare e vivere la loro potestà sacramentale di padri, maestri e giudici e li chiama a svolgere il ministero del servizio per la salvezza dei fedeli loro affidati, rendendosi disponibili all'ascolto, in tempi e modi che sottolineino il valore della misericordia e della giustizia.

Unitamente al desiderio di apportare una prossimità tra il giudice e il fedele, la presente riforma opera altresì con disposizioni che intendono perseguire la celerità dei processi al fine non di favorire la nullità matrimoniale, bensì nel rispetto degli stessi fedeli, che hanno diritto ad ottenere, in tempi ragionevoli, una risposta alla loro istanza e ottenere giustizia.

La sollecitudine pastorale e la maternità stessa della Chiesa sono, infine, espresse nell'indicazione che chiede di assicurare, per quanto possibile, la gratuità delle procedure, al fine di favorire a tutti i fedeli, in una materia così strettamente legata alla salvezza della propria anima e riguardo ad un aspetto del tutto particolare della propria vita, la possibilità di sperimentare l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.

Sempre la Chiesa, nel mutare delle epoche, ha inteso rendere visibile ed efficace la Grazia salvifica di Cristo e quale madre provvida si è curata delle ferite dei suoi figli, sentendosi coinvolta nelle loro fragilità, con lo scopo costante di operare la salvezza e incoraggiarli a riprendere il cammino. La riforma operata da Papa Francesco in merito al processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale procede nel perseguire tale scopo, cosicché ogni fedele avverta che la Chiesa lo guarda con amorevolezza, che nutre per lui una sincera ammirazione ed è mossa dallo schietto proposito di servirlo, di accrescerne la dignità, di offrirgli conforto e salvezza.

CAPISALDI DELLA RIFORMA

La riforma del processo matrimoniale mette al centro della preoccupazione dei pastori il servizio ai fedeli bisognosi di una speciale cura pastorale dopo il fallimento del loro matrimonio, anche per mezzo della verifica ed eventuale dichiarazione della nullità matrimoniale. L'esercizio di questo servizio pastorale non potrà più essere un servizio totalmente delegato agli uffici della curia, ma richiederà *l'impegno personale del Vescovo*.

I criteri fondamentali dell'opera di riforma, presentati nel proemio del Motu proprio, ci guidano nella sua retta attuazione e possono essere riassunti nei seguenti principi di applicazione concreta.

1. La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia

Con la presente riforma il Papa dispone che, per il processo ordinario, ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale, salva la possibilità del giudice unico, e che nel processo *breviore* giudichi personalmente.

In particolare:

– *Il Vescovo stesso è giudice*. Il Vescovo nella sua Chiesa, come padre e giudice, è icona di Cristo-Sacramento. Pertanto egli *sia personalmente giudice*,⁷ dando un *segno* della potestà sacramentale. Ciò vale specialmente nel processo *breviore*: non è il Vescovo che istruisce la causa, interrogando parti e testi, ma egli interviene come giudice nei casi in cui la nullità è evidente.⁸ La verità del giudizio viene fatta salva, giacché persone qualificate assistono il Vescovo, il quale assume poi la certezza morale sulla sentenza da pronunciare.

⁷ Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*, n. 27, in AAS 105 (2013), p. 1031.

⁸ Cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, cit. in Mitis Iudex (MI), Proemio, III.

– *Il giudice unico è costituito dal Vescovo.* Il processo giudiziale richiede, se possibile, il giudice collegiale; ma è potestà del Vescovo nominare un giudice unico, sempre chierico, in prima istanza, in forma stabile o nei singoli casi. Il Vescovo dovrà comunque vigilare che non si indulga a qualunque forma di lassismo.⁹

2. La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia

Il Vescovo esercita il suo ministero in comunione sacramentale e di intenti con gli altri membri del collegio episcopale. Una manifestazione di questa collegialità effettiva si trova nell'antica istituzione delle province ecclesiastiche e nella funzione del Metropolita. Le Conferenze episcopali hanno un compito rilevante, al fine di aiutare i Vescovi nell'operosa applicazione del nuovo processo matrimoniale. Per questa ragione:

– *Lo ius Metropolitanae*, mai venuto meno, riprende vigore, e da questo discende quale corollario *l'appello alla Sede del Metropolita*, capo della provincia ecclesiastica, in quanto segno distintivo della sinodalità nella Chiesa.¹⁰ La provincia ecclesiastica – si ricordi – è istanza giurisdizionale intermedia fra il Vescovo e il Romano Pontefice.

– Secondo la nuova legge le Conferenze episcopali organizzeranno un *Vademecum* per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure, con particolare riguardo allo svolgimento dell'indagine pastorale, di cui *infra*.¹¹

– Il servizio alla *Sede Apostolica* della *Rota Romana* si sostanzia in maniera duplice:

– nel *ricevere l'appello dei fedeli* nei casi previsti dalla norma, sia nel processo ordinario che in quello *breviore*;¹²

⁹ Cfr. MI, Proemio, II.

¹⁰ Cfr. MI, Proemio, V.

¹¹ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 3.

¹² Cfr. MI, Proemio, VII.

– nel promuovere, come avviene in questi ultimi anni, *corsi di formazione permanente e continua* delle persone, chierici e laici, che possano prestare la loro opera nelle Curie diocesane e nei tribunali per le procedure matrimoniali (di grazia per il *rato* e di nullità).¹³

3. Procedure più semplici e agili

L'esigenza di *semplificare e snellire le procedure* ha condotto a:

– Semplificare il processo ordinario. In questo ambito, l'innovazione più significativa è l'abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria: d'ora in poi, se non c'è appello nei tempi previsti, *la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diventa esecutiva*;¹⁴

– Istituire un nuovo *processo, brevior*, da applicarsi nei casi più manifesti di nullità, con l'intervento personale del Vescovo al momento della decisione. Questa forma di processo è da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. Con la domanda fatta al Vescovo, e il processo istruito dal Vicario giudiziale o da un istruttore, la decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso, il quale – in forza del suo ufficio pastorale – è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

– Sia il processo ordinario che quello *brevior* sono comunque processi di *natura prettamente giudiziale*, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la *certezza morale* sulla base degli atti e delle prove raccolte.

¹³ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 8 § 1.

¹⁴ Cfr. MI, Proemio, I, e cann. 1679 e 1680 § 1.

4. La gratuità delle procedure

Nel rispetto del diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare, le *Conferenze Episcopali* sono nell'obbligo di aiutare, *anche economicamente*, dove questo è possibile, i singoli Vescovi a ripristinare la *vicinanza tra la potestà giudiziale e i fedeli*, sia nel processo ordinario che nel *breviore*.

Aiuteranno anche, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, affinché sia assicurata, per quanto è possibile,¹⁵ la *gratuità* delle procedure. Dovranno pertanto, dove sia necessario, aggiornare la distribuzione dei mezzi economici disponibili, cooperando alla ricerca delle risorse necessarie per i tribunali diocesani.

Si lascerà alla giusta sensibilità dei pastori e di chi cura i tribunali la possibilità di chiedere alle parti, con tatto pastorale, di contribuire con un obolo alla causa dei poveri. Esse saranno certamente generose, perché il profumo della carità raggiunge la mente e il cuore dei fedeli della Chiesa.

¹⁵ Cfr. MI, Proemio, VI.

I. IMMEDIATI PROVVEDIMENTI DEL VESCOVO DIOCESANO

L'effettiva applicazione del nuovo processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio richiede non solo strutture strettamente giurisdizionali, ma anche il servizio pastorale che permetta ai fedeli di giungere con la loro eventuale richiesta della dichiarazione della nullità, sia al Vescovo sia al Tribunale vicinore.

1. Il servizio giuridico-pastorale

Il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere è quello della creazione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale.¹⁶

Difatti, la *Relatio finalis* del Sinodo dei Vescovi appena concluso, al numero 82 afferma: «Per tanti fedeli che hanno vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell'invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus* hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (*MI*, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si con-

¹⁶ Cfr. *MI*, Regole procedurali, artt. 2-5.

sacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. *Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale* (cf. MI, Art. 2-3)» (Sinodo, *Relatio finalis*, n. 82).

Tale servizio, all'interno della pastorale matrimoniale sia *diocesana* che *parrocchiale*, evidenzierà la sollecitudine pastorale del Vescovo¹⁷ e dei parroci (cfr. can. 529 § 1) verso i fedeli che dopo il fallimento del proprio matrimonio si interrogano sull'esistenza o meno del loro vincolo coniugale.

«La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento», perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cf. *Es* 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana».¹⁸

Questo cammino di “accompagnamento” può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma è anche chiamato a verificare, nei casi concreti, la verifica della validità o meno del matrimonio e «a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o *breviore*».¹⁹

a) Chi svolge l'indagine pastorale?

Nell'ambito della pastorale matrimoniale il Vescovo affiderà a persone idonee, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche, (in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze; altri chierici, consacrati o laici) l'indagine pregiudiziale.

¹⁷ Cfr. can. 383 § 1.

¹⁸ FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 169.

¹⁹ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 2

b) A cosa servirà in concreto l'indagine pastorale?

Tale indagine servirà *a raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione del processo* giudiziale, ordinario o *breviore*, da parte dei coniugi, eventualmente, anche tramite richiesta congiunta della nullità, o per il tramite di persone giuridicamente preparate, davanti al Vescovo o al tribunale competente (diocesano o interdiocesano).

L'indagine si chiude con la stesura della domanda e / o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice.²⁰

²⁰ *ivi*, artt. 3-5.

In sintesi

- **Nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana devono essere individuate persone idonee che possano:**
- **aiutare a superare le crisi coniugali**
- **raccogliere gli elementi utili per causa di nullità**
- **confezionare il Libello da presentare al Tribunale**

2. Il Tribunale diocesano

a) Il dovere / diritto del Vescovo di erigere il proprio Tribunale diocesano

Dopo l'istituzione dell'ufficio pastorale sopra menzionato, sia il Vescovo che il Metropolita *devono*²¹ *procedere all'erezione del tribunale diocesano*, se ancora non sia stato costituito: si procede con *atto amministrativo* (cfr. *specimen* annesso, p. 59).

Se già esista un tribunale diocesano, che non abbia però competenze per le cause di nullità del matrimonio, il Vescovo emetterà un *decreto* con il quale *conferisce la competenza* al proprio tribunale anche per la trattazione di queste cause (cfr. *specimen* annesso, p. 62).

b) Può il Vescovo recedere da un precedente tribunale interdiocesano?

La legge ora promulgata e chiarita dalla *mens* del Pontefice,²² dà diritto libero e immediato al Vescovo di recedere da una precedente struttura di tribunale interdiocesano, sia se decida per il proprio tribunale, sia se scelga un tribunale viciniore²³ (cfr. *infra*: c).

²¹ Nella Metropolia o Provincia Ecclesiastica (can. 431) ogni Vescovo, anche il Metropolita (l'Arcivescovo della diocesi cui è preposto, che nella propria sede ha gli stessi diritti e doveri dei Vescovi diocesani) per la propria Diocesi (can. 435), deve costituire il tribunale di primo grado. Dalla *ratio* del Motu proprio, è evidente che il Vescovo deve costituire (*constituit*) il proprio Tribunale diocesano. Solo quando ciò è realmente impossibile, può usare la facoltà di accedere ad un altro tribunale viciniore diocesano o interdiocesano. In ogni caso, come recita l'art. 8 §1 della *Ratio procedendi*, i Vescovi, nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, si preoccupino di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.

²² Cfr. L'OSSERVATORE ROMANO, domenica 8 novembre 2015, p. 8.

²³ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 8 §§ 1-2.

c) Cosa accade se non si può costituire nell'immediato il proprio Tribunale?

Bisogna distinguere a seconda che si tratti di processo *ordinario* o *breviore*.

1. Nel *processo ordinario*, come già chiarito, il Vescovo ha il *dovere / diritto* di erigere il proprio Tribunale. Solo qualora non fosse possibile costituire nell'immediato il proprio tribunale, il Vescovo potrà *scegliere di accedere ad un Tribunale viciniore*, sia diocesano sia interdiocesano, avuto sempre massimo rispetto della prossimità ai fedeli.²⁴

In tal caso, il Vescovo dovrà comunque preoccuparsi di formare quanto prima gli operatori che gli consentiranno di erigere al più presto un proprio tribunale, anche mediante corsi di formazione permanente e continua.²⁵

È necessario chiarire che già molte diocesi sono dotate di un proprio Tribunale diocesano, che, pur non occupandosi di nullità matrimoniali, già opera, ad esempio, per le richieste di rogatorie ovvero per i procedimenti *super rato*.

In tal caso, come sopra richiamato, il Vescovo dovrà emettere un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio tribunale anche per la trattazione delle cause matrimoniali.

2. Nel *processo breviore*, invece, le cose sono sostanzialmente diverse.

Questo processo, da celebrarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti particolarmente evidenti, a garanzia del principio dell'indissolubilità del matrimonio, ha come Giudice unico lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

²⁴ Cfr. MI, can. 1673 §§ 1-2.

²⁵ Cfr. MI, art. 8 § 1 delle Regole procedurali.

In tale processo, pertanto, sono possibili diverse soluzioni, ovvero:

2.1. *Nelle diocesi in cui esiste un Vicario Giudiziale*, questi è chiamato ad affiancare il Vescovo per il *processo brevior*; sarà il Vicario giudiziale diocesano a visionare la domanda e il libello (*indirizzati sempre al Vescovo*) e, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, ad istradare la causa al *processo brevior*, o – in assenza dei presupposti – ad inviare il libello al Vicario Giudiziale scelto per il processo ordinario;

2.2. *Nelle diocesi in cui non c'è Vicario Giudiziale*, il Vescovo potrà affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) che possa assisterlo nella scelta dell'opzione tra processo *brevior* e processo ordinario. Anche in tal caso, la domanda e il libello andranno indirizzati al Vescovo;

2.3. Nell'ipotesi in cui il Vescovo trovi difficile rinvenire almeno una persona qualificata e con esperienza nella propria diocesi, potrà chiedere l'ausilio di un sacerdote titolato di un'altra Diocesi, che potrebbe occuparsi del processo *brevior*, assistendo il Vescovo (cf. punto sopra). Anche in tal caso, la domanda ed il libello per il processo *brevior* verranno inviati direttamente al Vescovo diocesano;

2.4. Nell'ipotesi estrema (da considerarsi davvero molto rara) che il Vescovo non abbia qualcuno nella propria diocesi e che non riesca comunque ad usufruire dell'ausilio di un sacerdote titolato di un'altra Diocesi, il Vescovo può affidare l'istruzione della causa ad un Tribunale vicinior. Conclusa l'istruttoria, gli atti verranno re-inviati in diocesi, dove sarà il Vescovo, *audito Tribunali*, a giudicare sulla nullità matrimoniale. Anche in tal caso la domanda ed il libello per il processo *brevior* verranno indirizzati al Vescovo, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il processo *brevior* e, in assenza di questi, inviterà le parti a recarsi presso il Tribunale competente per il processo ordinario.

d) Costituzione del Collegio di tre Giudici o del Giudice unico?

Ulteriore provvedimento che il Vescovo dovrà adottare – qualora fosse impossibile avere un collegio di tre giudici (presieduto sempre da un chierico, ma integrato eventualmente anche da due laici) – *riguarderà la decisione di affidare le cause a un giudice unico, sempre chierico.*

Ove sia possibile, il giudice unico deve associarsi due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; questo si potrà fare in forma generale o in casi specifici.²⁶

e) Nel caso il Vescovo decida di costituire un Giudice unico, dovrà chiedere l'autorizzazione di qualche autorità competente?

No. Il Motu proprio abilita il Vescovo ad affidare le cause ad un giudice unico, purché chierico, senza la necessità di intervento né della Santa Sede, né della Conferenza Nazionale competente.

²⁶ Cfr. MI, can. 1673 §§ 3-4.

In sintesi

- **Il Vescovo è chiamato da subito a predisporre il proprio Tribunale, sia per il processo ordinario sia per il processo *breviore***
- **Per quello ordinario, se incontra difficoltà a breve termine, potrà eventualmente accedere ad un Tribunale diocesano o interdiocesano viciniore**
- **In ogni caso, è evidente come il buon esito della riforma passi necessariamente attraverso una *conversione* delle strutture e delle persone, come ribadito più volte da Papa Francesco**

II. SVOLGIMENTO DELLE CAUSE

La causa si può iniziare con la presentazione del libello nel processo ordinario e documentale, o con la presentazione della domanda e del libello nel processo *breviore*.

1. Introduzione della causa

a) *Chi può introdurre la causa?*

Normalmente saranno i coniugi a impugnare il matrimonio, eventualmente anche congiuntamente, ma potrà farlo anche il promotore di giustizia, se si tratta di una nullità già divulgata, e sia impossibile o inopportuno convalidare il matrimonio.²⁷

b) *È necessario esperire il tentativo di riconciliazione?*

L'esperienza dice che, quando si arriva alla causa di nullità, è già del tutto impossibile ricomporre la convivenza. Pertanto basterà che il giudice, prima di accettare la causa, abbia la certezza che il matrimonio sia *irreparabilmente fallito*, e sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.²⁸

c) *A chi va presentato il libello?*

Saranno i fedeli, supportati dall'indagine previa, a scegliere, tra i *tribunali competenti*, quello dove presentare la causa, secondo i vari criteri di competenza. Benché questi titoli di competenza siano equivalenti, nella scelta si dovrà salvaguardare, per quanto possibile, il principio di prossimità fra il giudice e le parti, e si dovrà ricorrere alla cooperazione con gli altri tribunali perché parti e testi possano partecipare al processo col minimo dispendio.²⁹

²⁷ Cfr. MI, can. 1674 e Regole procedurali, art. 9.

²⁸ Cfr. MI, can. 1675.

²⁹ Cfr. MI, can. 1672 e Regole procedurali, art. 7.

d) *Quale è il ruolo del Vicario giudiziale nel processo ordinario?*

Il Vicario giudiziale del Tribunale Diocesano:

ricevuto il libello, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

- Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito l'altra parte a manifestare, se vuole, la sua posizione:
- *Se la parte convenuta si oppone al libello o dallo stesso non si evincono le circostanze di fatti e di persone previste dal can. 1683 n. 2*, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca che la causa sia trattata con il processo ordinario.
- *Se entrambi i coniugi o uno di essi col consenso dell'altro, credano possibile chiedere il processo più breve, lo facciano a norma del can. 1683 n. 1, se ricorrano le circostanze previste dal can. 1683 n. 2*. Il Vicario giudiziale, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, stabilisca con proprio decreto, a norma del can. 1685, che la causa sia trattata con il processo *breviore*, determini la formula del dubbio, nomini l'istruttore e l'assessore, citi per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi.

Il Vicario giudiziale del Tribunale viciniore o Interdiocesano:

ricevuto il libello, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito l'altra parte a manifestare, se e in quanto lo ritenga opportuno, la sua posizione:

- *Se la parte convenuta si oppone al libello o dallo stesso non si evincono le circostanze di fatti e di persone previste dal can. 1683 n. 2*, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca che la causa sia trattata con il processo ordinario.
- *Se, al contrario, entrambi i coniugi o uno di essi col consenso dell'altro, resi edotti della possibilità di chiedere il processo più breve, domandino quest'ultimo a norma del can. 1683 n. 1, e ricorrono le circostanze previste dal can. 1683 n. 2*, il Vicario giudiziale del Tribunale Viciniore o Interdiocesano, invii il Libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente il quale, in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, stabilirà con proprio decreto, a norma del can. 1685, che la causa sia trattata con il processo *breviore*, determinerà la formula del dubbio, nominerà l'istruttore e l'assessore e citerà per la sessione tutti coloro che devono parteciparvi.

2. Nel processo ordinario

2.1. Introduzione e istruzione della causa

a) *Ricevuto il libello cosa in concreto dovrà fare il Vicario Giudiziale?*

Ricevuto un libello,³⁰ tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, il Vicario giudiziale competente³¹ deve:

1° *ammetterlo*, se ravvisa in esso qualche fondamento;

2° *notificarlo* al difensore del vincolo e alla parte convenuta (tranne che questa abbia già firmato il libello), la quale ha un termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda;

decorso il termine di quindici giorni, deve:

3° fissare la *formula del dubbio*, determinando i capi di nullità della causa;

4° stabilire se la causa si tratterà con il *processo ordinario* o con il *processo brevior*.

Se decide che la causa sia trattata con il *processo ordinario*, nello stesso decreto il Vicario giudiziale costituisce il *collegio dei giudici*³² o il *giudice unico* con i due assessori. Se invece dispone l'applicazione del processo *brevior*, procederà a norma del can. 1685.³³

³⁰ Ovvero, anche domanda orale, conforme a MI, Regole procedurali, art 10.

³¹ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 11.

³² Nel caso in cui non sia ancora costituito il tribunale diocesano, il Vicario Giudiziale invierà il libello al tribunale designato per il processo ordinario.

³³ Cfr. MI, can. 1676.

b) Quali sono le novità del Motu proprio nella valutazione delle prove?

Il Motu proprio introduce alcune novità in merito.

Primariamente, la nuova legge di Francesco rafforza il principio del Codice del 1983 riguardo al valore delle *dichiarazioni delle parti*,³⁴ che, se godono di eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, nell'assenza di altri elementi che le confutino, possono assumere valore di *prova piena*.

Anche la deposizione di *un solo teste* può fare fede piena, se si tratta di un teste qualificato che depone su cose fatte d'ufficio, ovvero se le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.³⁵

Nelle cause per *impotenza o difetto del consenso* per malattia mentale o anomalia di natura psichica, si dovrà ricorrere all'opera di uno o più periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile.

c) Eventuale passaggio alla via amministrativa

Se nell'istruttoria della causa sorge il dubbio assai probabile sulla *non consumazione del matrimonio*, sarà sufficiente *sentire le parti* per sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, con la domanda di dispensa di una o di entrambe le parti, e con il voto del tribunale e del Vescovo.³⁶

³⁴ Cfr. MI, can. 1678 § 1.

³⁵ Cfr. MI, can. 1678 § 2.

³⁶ Cfr. MI, can. 1678.

In sintesi

- **È stato valorizzato il peso probatorio delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni qualificati**
- **È stato semplificato il passaggio al procedimento amministrativo *super rato***

2.2. Discussione e decisione della causa. Impugnazioni ed esecuzione della sentenza

a) *Qual è la novità più importante introdotta con il Motu proprio?*

Se una parte, durante il corso del giudizio, si è rifiutata di ricevere informazioni relativamente alla causa, ha diritto ad ottenere copia della sentenza.

Se una parte si è *rifiutata* di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato anche a ottenere la copia della sentenza, e basterà notificarle solo la parte dispositiva.³⁷ Restando fermo il diritto di presentare la *querela di nullità*,³⁸ decorsi i termini per l'appello, la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio *diventa esecutiva*.³⁹

b) *È possibile l'impugnazione della sentenza o la nuova proposizione della causa?*

In caso di appello, il *tribunale d'istanza superiore*, ricevuti gli atti giudiziari, deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito. Se il tribunale collegiale considera l'appello manifestamente dilatorio, deve *confermare con decreto* la sentenza di prima istanza. Se invece *ammette l'appello*, proceda allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.⁴⁰

Contro una sentenza esecutiva è possibile ricorrere al tribunale di terzo grado per la *nuova proposizione della causa* a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro

³⁷ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 13.

³⁸ Cfr. cann. 1619-1627.

³⁹ Cfr. cann. 1630-1633.

⁴⁰ Cfr. MI, can. 1680.

il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'impugnazione.⁴¹

Rimane la possibilità di stabilire il divieto di nuove nozze, sia nella sentenza, sia nel decreto di conferma della sentenza, e/o tramite un decreto dell'Ordinario del luogo.⁴²

⁴¹ Cfr. MI, can. 1681.

⁴² Cfr. MI, can. 1682.

In sintesi

- **La prima sentenza affermativa, se non appellata nei termini, diviene esecutiva**
- **È possibile rigettare l'appello quando appaia meramente dilatorio, con decreto del Collegio**
- **Il nuovo esame della causa si può richiedere al tribunale di terza istanza**

3. Nel processo brevioro davanti al Vescovo

3.1. Introduzione della causa

a) *Quali sono i presupposti necessari per il processo brevioro?*

Questo nuovo processo permette al *Vescovo diocesano* di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistano i seguenti *due presupposti*:

1° se la domanda è *proposta da entrambi i coniugi* o da uno di essi, col *consenso* dell'altro;

2° se le circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, rendono *manifesta* la nullità; sarà normalmente *l'indagine pregiudiziale o pastorale* (descritta sopra) che permetterà di identificare queste circostanze, elencate in modo *esemplificativo* nelle Regole procedurali⁴³ all'art. 14.

b) *Come devono essere intese le circostanze descritte dall'art. 14 delle Regole procedurali?*

Necessita sgomberare il campo da equivoci: *queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità*.

Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità.

Esse possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. A questo proposito, una lettura più attenta e realistica della condizione globale dei fedeli nel mondo odierno, trasversalmente alle culture, consente di identificare taluni elementi fortemente indicativi dell'invalidità del consenso, che forse in un contesto

⁴³ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 14.

socio-culturale diverso e anteriore non venivano riconosciuti in tutta la loro valenza.

c) Quali sono più in particolare, queste circostanze?

– Una mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà

Ci si riferisce alla mancanza della fede, che sfocia in una *falsa conoscenza* del matrimonio o in una simulazione indotta, non priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale. In altri termini, ci si trova dinanzi a un errore che determina la volontà (cfr. can. 1099), ovvero a un difetto di valida intenzione per esclusione del matrimonio stesso o di un suo elemento o proprietà essenziale (cfr. can. 1101, § 2).

La scristianizzazione della società odierna provoca un grave *deficit* nella comprensione del matrimonio stesso, tale da determinare la volontà. La crisi del matrimonio, quindi, nella sua origine non è altro che *crisi di conoscenza illuminata dalla fede*.⁴⁴ La formazione umana e culturale delle persone subisce un forte e talora determinante influsso della mentalità mondana,⁴⁵ una fede rinchiusa nel soggettivismo, chiusa nell'immanenza della sua ragione o dei suoi sentimenti,⁴⁶ si rivela insufficiente a sostenere una retta conoscenza dell'istituto matrimoniale e dei suoi impegni costitutivi.

A questo si aggiunge sovente un substrato di *fragilità psicologica e morale* dei nubendi, in modo particolare se giovani o comunque immaturi, da cui discende la percezione del matrimonio come una mera forma di gratificazione affettiva che può spingere i contraenti alla simulazione del consenso, ossia alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività.⁴⁷

⁴⁴ Cfr. FRANCESCO, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 2015.

⁴⁵ Cfr. FRANCESCO, Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, n. 93.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, n. 94.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, n. 66.

– ***La brevità della convivenza coniugale***

La brevità della convivenza coniugale può essere indice particolarmente evidente di nullità in diverse aree (volontà simulata, forma di reazione nelle fattispecie di condizione, errore o dolo, intollerabilità della convivenza per anomalie psichiche).

– ***L'aborto procurato per impedire la procreazione***

Si tratta di un indizio veemente di volontà simulatoria, tipicamente contraria al bene della prole. Il delitto di aborto di per sé dimostra un'enorme distanza del soggetto dalla morale della Chiesa, che a sua volta può essere spia di una carenza essenziale di fede, con i possibili effetti sopra ricordati.

– ***L'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo***

Può considerarsi indizio evidente di rifiuto dell'obbligo della fedeltà; può accompagnarsi al rifiuto ad avere relazioni intime con il legittimo coniuge. Anche in questo caso si possono avere prove documentali (relazioni investigative private, lettere, tabulati di comunicazioni telefoniche o elettroniche).

– ***L'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione***

Ricorre in questi casi l'inganno circa una qualità che può perturbare gravemente il consorzio della vita coniugale, generando così la nullità del consenso. L'evidenza richiesta dalla norma postula che la qualità possa essere dimostrata in maniera incontrovertibile (ad es. documentalmente: referti medici, certificazioni e sentenze civili).

– ***La causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna***

Se il motivo che spinge la parte a contrarre matrimonio è del tutto estraneo alla comunione di vita coniugale (ad es. l'acquisto

della cittadinanza, la legittimazione della prole, il conseguimento di benefici economici) o consiste esclusivamente nella gravidanza inaspettata della donna, si può profilare la possibilità che uno o entrambi i coniugi non abbiano voluto in realtà il matrimonio, inteso come donazione interpersonale dei nubendi.

Questa circostanza frequentemente concorre con altre, come la brevità della vita coniugale e l'iniziativa della separazione e del divorzio.

– ***La violenza fisica inferta per estorcere il consenso***

Il timore indotto dall'esterno è uno dei motivi classici di nullità del matrimonio. Nel caso in cui ricorrano veri e propri atti di violenza a danno della parte recalcitrante, si ha un gravissimo indizio di invalidità del consenso prestato. Anche in questi casi la violenza deve essere immediatamente documentabile (es. referti medici; verbali delle autorità di polizia).

– ***La mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici***

L'incapacità consensuale per cause psichiche richiede generalmente una approfondita indagine scientifica peritale che può espletarsi adeguatamente solo nel processo ordinario. Nondimeno, possono darsi casi di gravissime patologie, debitamente documentate (ad es. cartelle cliniche, perizie psichiatriche in sede civile), che secondo la consolidata giurisprudenza consentono di addivenire a un giudizio senza ombra di dubbio positivo circa la nullità del consenso espresso.

d) Quali elementi formali sono necessari per iniziare un processo brevioro?

– La *domanda* proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro, al Vescovo diocesano e / o al Vicario giudiziale.

– Il *libello*, presentato al Vicario giudiziale diocesano, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve:

1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente *i fatti* su cui si fonda la domanda;

2° indicare *le prove*, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;

3° esibire in allegato *i documenti* su cui si fonda la domanda.⁴⁸

⁴⁸ Cfr. MI, can. 1684.

In sintesi

- **In presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare spetta al Vescovo diocesano, nella via *brevioro***
- **La *domanda* va presentata al Vescovo e/o al Vicario giudiziale diocesano**
- **Il *libello*, presentato al Vicario giudiziale diocesano, deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda**

3.2. Istruzione e discussione della causa

a) Come deve procedere il Vicario giudiziale, una volta ricevuto il libello?

Presentato il libello al Vicario Giudiziale, egli, dopo averlo accettato, in conformità con i criteri del Vescovo diocesano, nel decreto con cui determina la *formula del dubbio*, deve anche *nominare* l'istruttore e l'assessore, e *citare* le parti, il difensore del vincolo e i testi per la sessione da celebrarsi non oltre trenta giorni, per la raccolta delle prove.⁴⁹ Può designare se stesso come istruttore, ma – se si tratta di un tribunale interdiocesano – nominare, per quanto sia possibile, un istruttore della diocesi di origine della causa.⁵⁰

b) Chi può svolgere i compiti di istruttore e di assessore?

Per il compito d'istruttore possono essere scelti chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.⁵¹

Gli assessori, approvati dal Vescovo per questo compito, possono essere chierici o laici, di onesta condotta.⁵²

c) Come si svolge la sessione per la raccolta delle prove?

Se non fossero stati allegati al libello, le parti possono, almeno tre giorni prima della detta sessione, presentare gli *articoli* degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testi.⁵³ Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte *sommariamente* per iscritto dal notaio, e limitatamente a ciò che

⁴⁹ Solo nel caso di speciale necessità, ci sarà più di una sessione.

⁵⁰ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 16.

⁵¹ Cfr. can. 1428 § 2.

⁵² Cfr. can. 1424.

⁵³ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 17.

strettamente inerisce alla sostanza del matrimonio controverso.⁵⁴ Finita l'istruzione, fissa il termine di *quindici giorni* per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte.⁵⁵

In sintesi

- **Nel processo brevioro la domanda si presenta al Vescovo diocesano e / o al Vicario giudiziale diocesano**
- **Il libello si presenta al Vicario giudiziale diocesano**
- **La procedura è agile e di regola prevede una sola udienza per la raccolta delle prove**

⁵⁴ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 18 § 2

⁵⁵ Cfr. MI, can. 1685-1686.

3.3. Decisione della causa

È il Vescovo diocesano che deve pronunciare la *sentenza* e *tale competenza esclusiva non può essere delegata* a un Tribunale diocesano o interdiocesano e ciò per le seguenti ragioni: *a)* per una ragione di ordine *teologico-giuridico* sottesa alla riforma (che vuole proprio il Vescovo *farsi personalmente segno* della vicinanza della giustizia ecclesiastica ai fedeli e *garante contro possibili abusi*); *b)* per una ragione di ordine *sistematico*, perché il vaglio dell'eventuale *appello* sarà rimesso comunque al Metropolita o al Decano della Rota Romana, e ciò non sarebbe possibile se la sentenza venisse emessa da un tribunale collegiale.

Il Vescovo competente ad emettere la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672, anche se la causa è istruita presso un tribunale interdiocesano. Se sono più di uno, si dovrà osservare, per quanto possibile, il principio della prossimità tra le parti e il giudice.⁵⁶

Dopo essersi consultato con l'istruttore e l'assessore, il Vescovo deve vagliare le osservazioni del difensore del vincolo (*necessarie*) e le difese delle parti (eventuali), e se raggiunge la *certezza morale* sulla nullità del matrimonio, emanerà la sentenza di nullità.

Il Vescovo, quindi, *può emettere solo sentenza affermativa*, se acquisisce la certezza morale richiesta. Altrimenti *rimette la causa al processo ordinario*.

Sarà lo stesso Vescovo diocesano a stabilire secondo la sua prudenza, tenendo conto della volontà espressa in merito dalle parti, il modo con cui pronunciare la decisione (ad es. in udienza pubblica).

La sentenza *deve essere firmata personalmente dal Vescovo* (ma può essere estesa, ad esempio, dall'assessore o dallo stesso istruttore). Il testo della sentenza, contenente un'esposizione bre-

⁵⁶ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 19.

ve e ordinata dei motivi della decisione, deve essere notificato al più presto alle parti, ordinariamente entro il termine di un mese dal giorno della decisione.⁵⁷

In sintesi

- **Il Vescovo, se raggiunge la certezza morale, emette la sentenza affermativa, dopo essersi consultato con l'istruttore e l'assessore; nel caso contrario, rimette la causa al processo ordinario**
- **La decisione è di esclusiva competenza del Vescovo**

⁵⁷ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 20.

3.4. Impugnazioni ed esecuzione della sentenza

La sentenza ammette *appello* al *Metropolita* o al Decano della *Rota Romana*; se è stata emessa dal Metropolita, al *suffraganeo più anziano* nell'ufficio; se è stata emessa da altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, al Vescovo da lui stabilmente designato. È del tutto evidente, dal contesto, che anche contro la sentenza del Metropolita o di un altro Vescovo che non ha autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello alla Rota Romana.

Si deve evidenziare che, *poiché trattasi nel caso, di un processo iniziato di comune accordo tra le parti*, o almeno da una di esse con il consenso dell'altra, l'appello, benché possibile, *sarà di fatto molto raro*.

Nei casi di appello (eventualmente proposto dal difensore del vincolo), deve pronunciarsi il Metropolita o figura equiparata a norma del canone 1687 § 3 o, in alternativa, il Decano della Rota Romana, i quali *rigettino a limine* l'appello qualora appaia meramente dilatorio.

Se l'appello è *ammesso*, la causa sia rimessa all'esame ordinario di secondo grado davanti al competente tribunale.⁵⁸

In sintesi

- **È ammesso l'appello al Metropolita o al Decano della Rota Romana**
- **L'appello è rigettato qualora appaia meramente dilatorio**

⁵⁸ Cfr. MI, can. 1687 §§ 3 e 4.

4. Nel processo documentale

a) *Cos'è e a cosa serve il processo documentale?*

Con questo processo, il *Vescovo diocesano* o il *Vicario giudiziale* determinati a norma del can. 1672⁵⁹ (oppure il *giudice designato* da uno di questi), tralasciate le formalità del processo ordinario, possono dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna consta con certezza l'esistenza di un *impedimento dirimente*, o il *difetto di forma* (se consta con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa), oppure il *difetto di un mandato valido* in capo al procuratore.

b) *A chi e come si appella avverso una sentenza emessa nel processo documentale?*

Il difensore del vincolo o la parte che si ritiene gravata possono *appellare* al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti informandolo per iscritto che si tratta di un processo documentale. Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decide se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimanda al *tribunale di prima istanza*.⁶⁰

⁵⁹ Cfr. MI, Regole procedurali, art. 21.

⁶⁰ Cfr. MI, cann. 1688-1690.

In sintesi

- **Il processo documentale è previsto per alcuni casi in cui si può provare con un documento incontrovertibile la nullità del matrimonio**
- **Si omettono le formalità del rito ordinario**
- **In caso di appello, se il giudice di seconda istanza non conferma la sentenza, rimanda la causa all'esame ordinario davanti al tribunale di primo grado**

APPENDICI

1. <i>La « mens » del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali</i>	47
2. <i>Rescritto “ex Audientia SS.mi” sulla nuova legge del processo matrimoniale</i>	49
3. <i>Schema dei processi di nullità del matrimonio secondo il M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus</i>	51
4. <i>Specimina</i>	59

1. La « mens » del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali⁶¹

Due mesi fa, l'8 settembre, sono stati promulgati i due motu-proprì *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* con cui il Pontefice ha rifondato il processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio. A poco più di un mese dalla loro entrata in vigore — il prossimo 8 dicembre — si è tenuto il 4 novembre l'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale con la prolusione dell'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che è stata pubblicata sull'Osservatore Romano del 5 novembre. Introducendo l'intervento del sostituto, il decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto, ha letto la seguente dichiarazione:

Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015:

1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;

2. I Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza.

⁶¹ *L'Osservatore Romano*, domenica 8 novembre 2015, p. 8.

2. Rescritto “ex Audientia SS.mi” sulla nuova legge del processo matrimoniale

L’entrata in vigore – in felice coincidenza con l’apertura del Giubileo della Misericordia – delle Lettere apostoliche in forma di *Motu proprio* «*Mitis Iudex Dominus Iesus*» e «*Mitis et Misericors Iesus*» del 15 agosto 2015, date per attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l’altro, l’esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma.

Il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla Chiesa affinché si chini verso «i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito» (*Relatio finalis*, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza.

Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la *proximità* della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare.

Riconoscendo alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di tutela dell’unità della giurisprudenza (art. 126 § 1 *Pastor Bonus*) e di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali, stabilisco quanto segue:

I.

Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il *Motu Proprio Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti).

II.

1. Nelle cause di nullità di matrimonio davanti alla Rota Romana il dubbio sia fissato secondo l'antica formula: *An constet de matrimonii nullitate, in casu*.

2. Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti.

3. Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione.

4. Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale.

5. Come sollecitato dei Patriarchi delle Chiese Orientali, è rimessa ai tribunali territoriali la competenza sulle cause *iurium* connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d'appello.

6. La Rota Romana giudichi le cause secondo la *gratuità* evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri.

Possano i fedeli, soprattutto i feriti e infelici, guardare alla nuova Gerusalemme che è la Chiesa come «Pace della giustizia e gloria della pietà» (Baruc 5, 4) e sia loro concesso, ritrovando le braccia aperte del Corpo di Cristo, di intonare il Salmo degli esuli (126, 1-2): «Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia».

Vaticano, 7 dicembre 2015

Francesco

3. Schema dei processi di nullità del matrimonio secondo il M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus

Fase	Dettagli	Fonte
1. Introduzione della causa		
Chi può introdurre la causa nel processo ordinario	1° i coniugi 2° il promotore di giustizia, quando la nullità è divulgata	Can. 1674 Art. 9
Chi deve introdurre la causa nel <i>breviore</i>	Una delle parti, o entrambe, o una con il consenso dell'altra	Can. 1683 § 1
In quale tribunale	1° del luogo della celebrazione 2° del luogo di domicilio o di quasi-domicilio di una o di entrambe le parti 3° del luogo dove deve raccogliersi la maggior parte delle prove	Can. 1672 Art. 7 § 1 Art. 7 § 2
Libello	Deve essere redatto secondo il can. 1504 Nel caso del processo <i>breviore</i> davanti al Vescovo, deve esporre i fatti su cui si fonda la domanda di tale processo, indicare le prove che il giudice potrà raccogliere immediatamente e aggiungere i documenti	Can. 1504 Can. 1684 Art. 15
Passaggio previo all'ammissione	Il giudice deve avere la certezza del fallimento irreparabile del matrimonio e dell'impossibilità di ristabilire la convivenza	Can. 1675 Art. 10

Fase	Dettagli	Fonte
Ammissione del libello	La statuisce il Vicario giudiziale, che notifica il libello alle parti e al difensore del vincolo, concedendo quindici giorni per manifestare la propria posizione	Can. 1676 § 1 Art. 11 § 1
Processo ordinario – Formula del dubbio Passaggio al processo breviorre – Formula del dubbio	<p>a) <i>Se non si compiono i due requisiti del processo breviorre:</i> Il Vicario giudiziale con proprio decreto determina la formula del dubbio e stabilisce che la causa sia trattata con il processo ordinario</p> <p>b) <i>Se sono presenti i requisiti del processo breviorre:</i> – <i>Il Vicario diocesano del Tribunale viciniore o interdiosano</i> invia il Libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente il quale decide l'applicazione del processo breviorre e determina la formula del dubbio – <i>Il Vicario giudiziale del Tribunale diocesano</i> decide l'applicazione del processo breviorre e determina la formula del dubbio</p>	Can. 1676 § 1-5 Art. 11 § 1-2 Art. 17
Collegio o giudice unico	Se si applica il processo ordinario, il Vicario giudiziale designa anche il collegio giudicante o il giudice unico (chierico)	Can. 1676 § 3 Cf. Can. 1673 § 4

Fase	Dettagli	Fonte
Invio al processo <i>breviore</i>	Se si applica il processo <i>breviore</i> , il Vicario giudiziale nomina l'istruttore e l'assessore, e cita le parti, il difensore del vincolo e i testi per la sessione istruttoria da tenersi entro trenta giorni, invitando le parti a presentare le domande almeno tre giorni prima della stessa	Art. 17
2. Nel processo ordinario		
2.1. Introduzione e istruzione della causa		
Libello	Deve essere redatto secondo il can. 1504	Can. 1504
Raccolta delle prove	Si osservano i canoni vigenti in materia di prove: le dichiarazioni delle parti e dei testi, le prove documentali e le perizie	Can. 1677 § 1-2 Can. 1678 § 3 Cann. 1530-1586
Passaggio al rato e non consumato	Viene facilitato il passaggio dalla causa di nullità al procedimento per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato: è sufficiente consultare le parti, senza la necessità del loro consenso	Can. 1678 § 4
Difensore del vincolo e avvocati	Le norme circa i diritti del difensore del vincolo, del promotore di giustizia e degli avvocati non hanno subito modifiche	Can. 1677

Fase	Dettagli	Fonte
Valore delle prove	Si ammette il valore di prova piena delle dichiarazioni delle parti con eventuali attestazioni di credibilità, e dei testi qualificati	Can. 1678 §§ 1-2
2.2. Discussione e decisione della causa. Impugnazioni ed esecuzione della sentenza		
Difese e osservazioni	Si osservano i canoni vigenti circa la pubblicazione, conclusione e discussione della causa	Cann. 1598-1606
Sentenza	Restano in vigore i termini previsti per l'appello avverso la sentenza, decorsi i quali la sentenza affermativa diviene esecutiva	Can. 1679 Artt. 12-13
Appello, querela di nullità	Non vi sono cambiamenti circa i termini e i modi per interporre appello e querela di nullità	Can. 1680 § 1
Conferma con decreto	Costituito il collegio giudicante, se l'appello viene ritenuto meramente dilatorio, la sentenza viene confermata con decreto	Can. 1680 § 2
Ammissione dell'appello	Se l'appello è ammesso, si procede come in prima istanza	Can. 1680 § 3

Fase	Dettagli	Fonte
Ammissione di un nuovo capo	In seconda istanza può essere ammesso un nuovo capo di nullità, che sarà giudicato come in prima istanza	Can. 1680 § 4
Nuova proposizione della causa	Davanti a una sentenza divenuta esecutiva, è possibile proporre nuovamente la causa davanti al tribunale di terzo grado, a norma del can. 1644	Can. 1681 Can. 1644
Nuove nozze	Dopo una sentenza esecutiva, le parti possono contrarre nuove nozze, salvo che un divieto lo impedisca	Can. 1682 § 1
Annotazioni	Il Vicario giudiziale deve notificare la sentenza all'Ordinario del luogo del matrimonio, il quale curerà che si facciano le debite annotazioni nei libri dei matrimoni e dei battesimi	Can. 1682 § 2
3. Nel processo matrimoniale brevioro davanti al Vescovo		
Presupposti necessari	1° Domanda congiunta, o di uno dei coniugi col consenso dell'altro 2° Circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che rendono manifesta la nullità	Can. 1683 Art. 14 § 1 Art. 14 § 2
3.1. Introduzione della causa		
Libello	Deve esporre i fatti su cui si fonda la richiesta del processo <i>brevioro</i> , indicare le prove che il giudice dovrà raccogliere speditamente e allegare la documentazione	Can. 1504 Can. 1684 Art. 15

Fase	Dettagli	Fonte
3.2. Istruzione e discussione della causa		
Decreto del Vicario giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> – Determina la formula del dubbio – Nomina l'istruttore e l'assessore – Cita le parti e il DV per la sessione di raccolta delle prove 	Can. 1676 § 4 Can. 1685 Artt. 16-17
Sessione per la raccolta delle prove	Per quanto possibile, deve essere una sola; se è necessario, più di una	Can. 1686 Art. 18 § 1 Art. 18 § 2
Discussione della causa	Conclusa l'istruzione, l'istruttore fissa un termine di quindici giorni per presentare le osservazioni del difensore del vincolo e le difese delle parti	Can. 1686
3.3. Decisione della causa		
Sessione di studio	Il Vescovo, tenendo conto delle osservazioni del difensore del vincolo e delle difese delle parti, studia la causa, consultandosi con l'istruttore e l'assessore	Can. 1687 § 1
Sentenza o rinvio al processo ordinario	Se il Vescovo raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emette la sentenza; in caso contrario, rimette la causa alla trattazione nel processo ordinario	Can. 1687 § 1 Art. 19
Notificazione della sentenza	Il testo integrale della sentenza deve essere notificato alle parti nel più breve tempo possibile	Can. 1687 § 2 Art. 20 §§ 1-2

Fase	Dettagli	Fonte
3.4. Impugnazioni ed esecuzione della sentenza		
A chi si appella	La sentenza del Vescovo si appella al Metropolita, e la sentenza del Metropolita al suffraganeo più anziano, salvo il diritto di appellare alla Rota Romana	Can. 1687 § 3
Trattazione dell'appello	Se è evidente che l'appello è meramente dilatorio, questo viene rigettato per decreto Se viene ammesso, la causa viene rimessa all'esame ordinario in secondo grado	Can. 1687 § 4
4. Nel processo documentale		
Chi è competente	Il Vescovo diocesano, il Vicario giudiziale o il giudice designato	Can. 1688 Art. 21
Oggetto	Cause nelle quali mediante un documento che non ammette obiezioni o eccezioni si prova un impedimento non dispensato, un difetto di forma canonica o un difetto di valido mandato del procuratore	Can. 1688
Procedura	Si omettono i passaggi del processo ordinario Si citano le parti e il difensore del vincolo Si emette la sentenza	Can. 1688
Appello	Possono proporlo il difensore del vincolo o le parti	Can. 1689 §§ 1-2

Fase	Dettagli	Fonte
Trattazione dell'appello	Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo, conferma la sentenza o la rinvia all'esame ordinario in prima istanza	Can. 1690

4. Specimina

4.1. Decreto di costituzione del Tribunale diocesano di prima istanza

Prot. N.

Io,

Vescovo della Diocesi di

Nel dare seguito all'attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex* del 15 agosto 2015, il quale ha sostituito integralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, IV);

considerato che

– la «preoccupazione della salvezza delle anime», rimane il fine supremo della Chiesa,

– il gran numero dei fedeli i quali – pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale»
– esige che la stessa Chiesa «come madre si renda vicina ai figli»,

– il §2 del can. 1673 del CIC stabilisce: «Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii»,

– la costituzione del *Tribunale Diocesano* per le cause di nullità del matrimonio della Nostra Diocesi, fino ad ora affidate al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello, garantisce meglio la «celerità dei processi», auspicata dal Sinodo dei Vescovi e stabilita da Papa Francesco, sia nel «processo ordinario» più agile, sia nel «processo *breviore*»;

CON IL PRESENTE DECRETO

COSTITUISCO

il TRIBUNALE DIOCESANO, con Sede inpresso il palazzo Vescovile in via/P.zza....., a far data dal, che deve essere considerato a tutti gli effetti di legge competente per la trattazione e la definizione in prima istanza anche delle cause di nullità matrimoniale fino ad ora affidate al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello

L'eventuale impugnazione delle Sentenze emesse dal Nostro Tribunale è regolato dai canoni 1619-1640 e potrà essere proposta, o al Tribunale Metropolitano di secondo grado o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, a norma del can. 1673 §6.

E pertanto, a norma dell'Art. 8 §2 del Motu proprio *Mitis Iudex*,

RECEDO

dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello costituito a norma dei cann. 1423-1424 CIC.

Norme transitorie

Le cause di nullità matrimoniale la cui competenza, a norma del can. 1672 del Motu proprio *Mitis Iudex*, è del Nostro Tribunale, che sono in corso di trattazione in prima istanza presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello, devono essere deferite al Nostro Tribunale, qualora al non sia stato concordato il dubbio, a norma di diritto.

Col presente Decreto viene dato mandato a tutti gli Uffici competenti di Curia di predisporre al meglio ogni aspetto, anche di carattere operativo ed economico, perché il Nostro Tribunale diocesano possa essere adeguatamente operativo a far data dal, al fine di poter esercitare adeguatamente la propria attività e rispondere alle « esigenze dei fedeli che richiedono l' accertamento della verità sull' esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito ».

Dato in, dalla sede del Palazzo Vescovile, il giorno

L.S. † _____, Vescovo

Il Cancelliere diocesano

4.2. Decreto per affidare la competenza sulle cause di nullità a un Tribunale diocesano esistente

Prot. N.

Io,

Vescovo della Diocesi di

Nel dare seguito all'attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex* del 15 agosto 2015, il quale ha sostituito integralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, IV);

considerato che

- la «preoccupazione della salvezza delle anime», rimane il fine supremo della Chiesa,
- il gran numero dei fedeli i quali – pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale» – esige che la stessa Chiesa «come madre si renda vicina ai figli»,
- il §2 del can. 1673 del CIC stabilisce: «Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii»,

– già da decenni nella Nostra Diocesi è presente ed operante il Tribunale diocesano, incompetente però, da qualche decennio fino ad oggi, a trattare le cause di nullità matrimoniale,

– il conferimento al Nostro Tribunale della competenza a trattare e a definire in primo grado anche le cause di nullità del matrimonio, garantisce meglio la « celerità dei processi », auspicata dal Sinodo dei Vescovi e stabilita da Papa Francesco, sia nel « processo ordinario » più agile, sia nel « processo *breviore* »;

CON IL PRESENTE DECRETO

CONFERISCO

al Nostro TRIBUNALE DIOCESANO, con Sede in presso il palazzo Vescovile in, a far data dal

LA COMPETENZA PER LA TRATTAZIONE E LA DEFINIZIONE IN PRIMA ISTANZA
DELLE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE,

fino ad ora affidate al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello L'eventuale impugnazione delle Sentenze emesse dal Nostro Tribunale è regolato dai canoni 1619-1640 e potrà essere proposta, o al Tribunale Metropolitano di secondo grado o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, a norma del can. 1673 § 6.

E pertanto, a norma dell'Art. 8 §2 del Motu proprio *Mitis Iudex*, e

RECEDO

dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello costituito a norma del can. 1423 CIC.

NORME TRANSITORIE

Le cause di nullità matrimoniale la cui competenza, a norma del can. 1672 del Motu proprio *Mitis Iudex*, è del Nostro Tribunale, che sono in corso di trattazione in prima istanza presso

il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello,
devono essere deferite al Nostro Tribunale, qualora al non
sia stato concordato il dubbio, a norma di diritto.

Possono essere deferite al medesimo anche quelle che, allo
stesso giorno, si trovano in fase istruttoria, qualora entrambe le
parti lo consentano.

Dato in, dalla sede del Palazzo Vescovile, il giorno

L.S. † _____, Vescovo

Il Cancelliere diocesano

4.3. Decreto per recedere da un Tribunale interdiocesano e accedere a uno viciniore

Prot. N.

Io

Vescovo della Diocesi di

Nel dare seguito all'attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale, approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex* del 15 agosto 2015, il quale ha sostituito integralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (M.p. *Mitis Iudex*, *proemium*, IV);

considerato che

– la «preoccupazione della salvezza delle anime», rimane il fine supremo della Chiesa,

– il gran numero dei fedeli i quali – pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica e morale» – esige che la stessa Chiesa «come madre si renda vicina ai figli»;

– il § 2 del can. 1673 del CIC stabilisce: «Episcopus pro sua dioecesi tribunal dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Episcopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal»;

– per adesso non è ancora possibile la costituzione del *Tribunale Diocesano* per le cause di nullità del matrimonio della Nostra Diocesi;

– sarà mia cura formare al più presto persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi anche nella nostra Diocesi, come il M.p. *Mitis Iudex*, all'art. 8, § 1 delle *Regole procedurali* impone;

– il conferimento al Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di della competenza a trattare e a definire in primo grado le cause di nullità del matrimonio, garantisce meglio la «celerità dei processi» e la vicinanza «fisica e morale» tra i fedeli della nostra diocesi e le «strutture giuridiche della Chiesa», auspicata dal Sinodo dei Vescovi e stabilita da Papa Francesco;

CON IL PRESENTE DECRETO

STABILISCO

che le cause di nullità matrimoniale che potranno essere definite a norma del can. 1683 con il processo *breviore* saranno da me trattate e definite secondo quanto stabilito dai cann. 1683-1687.

RECEDO

a norma dell'Art. 8 § 2 del Motu proprio *Mitis Iudex*, dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello costituito a norma dei cann. 1423-1424 CIC.

ACCEDO

ad triennium, a norma del can. 1673 §2 del CIC, al TRIBUNALE ECCLESIASTICO della Diocesi di, con Sede in presso il palazzo Vescovile in, a far data dal che deve essere considerato, a tutti gli effetti di legge competente per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale della Nostra Diocesi fino ad ora affidate al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello

NORME TRANSITORIE

Le cause di nullità matrimoniale la cui competenza, a norma del can. 1672 del Motu proprio *Mitis Iudex*, è del Nostro Tribunale, che sono in corso di trattazione in prima istanza presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello, devono essere deferite al Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di, qualora al non sia stato concordato il dubbio, a norma di diritto.

Dato in, dalla sede del Palazzo Vescovile, il giorno

L.S. † _____, Vescovo

Il Cancelliere diocesano

4.4. Richiesta di licenza alla Santa Sede per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e seconda istanza di più metropoli

A Sua Eminenza Reverendissima
Cardinale Prefetto
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Eminenza Reverendissima,

i sottoscritti Arcivescovi Metropoliti di _____
e di _____;

a seguito dell'entrata in vigore dei due *motu propri* "Mitis Iudex Dominus Iesus" e "Mitis et misericors Iesus", avvenuta lo scorso 8 dicembre 2015;

considerato che per adesso non è ancora possibile la costituzione dei *Tribunali Diocesani* per le cause di nullità del matrimonio delle Nostre Diocesi,

avendo stabilito di comune accordo di costituire un tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza, come si evince dall'allegato verbale, della riunione delle due metropoli del giorno

in conformità a quanto disposto dal M.p. *Mitis Iudex*, al can. 1673, §§ 2 e 6, e in ossequio alla *mens* del supremo legislatore della Chiesa, espressa chiaramente mediante il Decano della Rota il 4 novembre 2015, secondo cui viene fatta salva «a norma del diritto e cioè con la licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza» ("Mens" del Pontefice, in *Oss. Rom.* dell'8 novembre 2015, n. 2);

CHIEDONO

a Codesto Tribunale Apostolico della Segnatura Apostolica la prevista *licenza*, per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza per le Metropoli di _____ e di _____.

In attesa, ringraziano distintamente e porgono deferenti ossequi.

Luogo e data,

† _____
Arcivescovo

† _____
Arcivescovo

INDICE

Sommario	3
Introduzione	5
Capisaldi della riforma	9
1. <i>La centralità del Vescovo nel servizio della giustizia</i>	9
2. <i>La sinodalità nel servizio pastorale della giustizia.</i>	10
3. <i>Procedure più semplici e agili.</i>	11
4. <i>La gratuità delle procedure.</i>	12
I. Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano.	13
1. <i>Il servizio giuridico-pastorale.</i>	13
2. <i>Il Tribunale diocesano.</i>	17
II. Svolgimento delle cause.	23
1. <i>Introduzione della causa.</i>	23
2. <i>Nel processo ordinario</i>	26
2.1. <i>Introduzione e istruzione della causa</i>	26
2.2. <i>Discussione e decisione della causa. Impugnazioni ed esecuzione della sentenza.</i>	29
3. <i>Nel processo brevioro davanti al Vescovo</i>	32
3.1. <i>Introduzione della causa.</i>	32
3.2. <i>Istruzione e discussione della causa</i>	38
3.3. <i>Decisione della causa.</i>	40
3.4. <i>Impugnazioni ed esecuzione della sentenza</i>	42
4. <i>Nel processo documentale</i>	43

Appendici	45
1. <i>La « mens » del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali</i>	47
2. <i>Rescritto del Santo Padre sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale</i>	49
3. <i>Schema dei processi di nullità del matrimonio secondo il M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus</i>	51
4. <i>Specimina</i>	59
Indice.	71